

Prot. N. ACIU.2015.140

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 20 marzo 2015

- All' **Organismo Pagatore AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **AVEPA**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 Torino
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 Trento
- All' **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 Bolzano
- All' **ARCEA**
Via E.Molè
88100 Catanzaro
- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **CAA Copagri S.r.l.**
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al **CAA LiberiAgricultori**
Via Dessiè 2
00199 ROMA
- Al Coordinamento **CAA AIPO**
Via Alberico II, 35
00193 ROMA
- Al Coordinamento **CAA Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

OGGETTO: REG. (UE) N. 1307/2013 E REG. (UE) N. 639/2014 – AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

I Regolamenti in oggetto introducono un nuovo quadro giuridico di sostegno diretto in favore degli agricoltori.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 639/2014 della Commissione;
- Reg. (UE) n. 641/2014 della Commissione;
- DM 18 novembre 2014 n. 6513 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 26 febbraio 2015 n. 1420 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 20 marzo 2015 n. 1922 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014.

Si riporta di seguito il quadro delle componenti di pagamento attivabili nell'ambito del regime di sostegno dei pagamenti diretti PAC:

Elenco dei regimi di sostegno	Base giuridica		Note
Regime di pagamento di base	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 1, sezioni 1, 2, 3 e 5.	DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo I.	Pagamento disaccoppiato
Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3.	DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo II.	Pagamento disaccoppiato
Pagamento per i giovani agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5.	DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, Capo III.	Pagamento disaccoppiato
Sostegno accoppiato facoltativo	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1.	DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo IV.	Pagamento accoppiato

Elenco dei regimi di sostegno	Base giuridica		Note
Regime dei piccoli agricoltori	Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V.	DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo V.	Pagamento disaccoppiato

Al fine di percepire gli aiuti comunitari nell'ambito di uno o più dei regimi di sostegno sopra indicati è necessario che il soggetto rivesta la qualifica di "agricoltore in attività".

2. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

La disciplina dell'agricoltore in attività è stabilita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento dei contributi unionali sia con riferimento ai regimi di sostegno elencati al precedente paragrafo **1** sia alle seguenti misure previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) n. 1305/2013:

Misura	Reg. (UE) n. 1305/2013
Gestione del rischio in agricoltura	art. 36
Giovani agricoltori	art. 19
Qualità	art. 16
Agricoltura biologica	art. 29
Zone svantaggiate	art. 31
Benessere animale	art. 33

2.1 AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

- 1)** ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
 - b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o

svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo.

Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.

Inoltre, come precisato all'articolo 1, comma 2, del DM 26 febbraio 2015, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dai successivi paragrafi **2.4.2**, **2.4.3** e **2.4.4**.

- 2) ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
- a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.

Per “pagamenti diretti percepiti nell'anno precedente” si intende l'importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l'agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell'anno precedente.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno precedente si applica quanto disposto al successivo paragrafo **2.4.2**.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 26 febbraio 2015, il requisito di “agricoltore in attività” è riconosciuto anche se gli importi determinati con le modalità di cui sopra risultano inferiori ai requisiti minimi di cui all'art. 4 del DM 18 novembre 2014.

Si precisa che le precedenti casistiche 1) e 2) non si applicano a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione della fattispecie di cui al punto **1)** del successivo paragrafo **2.2**

- 3) rientrano nel campo di applicazione delle deroghe di cui al successivo paragrafo **2.3**.

Si precisa che le tre fattispecie sono tra loro alternative.

2.2 AGRICOLTORE NON IN ATTIVITÀ

Non sono agricoltori in attività:

- 1) ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'art. 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;
- 2) ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che gestiscono:

- a) aeroporti;
- b) servizi ferroviari;
- c) impianti idrici;
- d) servizi immobiliari;
- e) terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

3) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513:

- a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:
 - i) bancaria o finanziaria, e/o
 - ii) commerciale;
- b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
- c) le pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione delle deroghe di cui al successivo paragrafo **2.3**.

4) ai sensi dell'art. 9, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche:

- a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o
- b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.

2.3 DEROGHE

Ricorrendone i presupposti di seguito indicati, in deroga alle casistiche del precedente paragrafo **2.2**, sono qualificati agricoltori in attività:

- 1)** gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici (punto 3) lettera c);
- 2)** per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto **1)** le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:
 - a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
 - b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
 - c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

2.4 PROVA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DEROGHE

Ai fini dell'applicazione del precedente paragrafo **2.3**, sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali ricorrano le condizioni di seguito indicate.

2.4.1 Enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo o che hanno la gestione degli usi civici

Lo svolgimento delle suddette attività di formazione e/o sperimentazione in campo agricolo o la gestione degli usi civici è provata mediante l'acquisizione di informazioni presso le Amministrazioni competenti o vigilanti ovvero attraverso la verifica di idonea documentazione probatoria.

2.4.2 Importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente

Ai fini della verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, si precisa quanto segue.

L'importo dei pagamenti diretti corrisponde all'importo totale dei pagamenti diretti a cui l'agricoltore aveva diritto a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013 per l'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole.

Tale importo è calcolato senza tener conto dell'applicazione dell'art. 63 e dell'art. 91, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, quindi al lordo di riduzioni ed esclusioni previste dal regime di cui al Reg. (CE) n. 73/2009 per il 2015 e dal regime di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 dal 2016.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili le prove dei proventi di attività non agricole, l'importo è ottenuto moltiplicando il numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda di aiuto per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro per l'anno fiscale più recente.

Il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è stabilito dividendo il massimale nazionale fissato per l'anno fiscale più recente e riportato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno nello Stato membro.

Per il solo anno 2014, il massimale è quello fissato nell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 73/2009.

Il valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro è determinato da AGEA.

La verifica dei proventi derivanti dallo svolgimento di attività non agricole è eseguita sulla base dei dati reddituali dichiarati dagli agricoltori e coerenti con quelli dichiarati ai fini fiscali.

2.4.3 Attività agricole non insignificanti

Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 639/2014 nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove.

c) se l'attività principale o l'oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.

Il controllo dei requisiti a) e b) è eseguito sulla base di quanto stabilito al precedente paragrafo 2.4.2 mentre il controllo del requisito c) è eseguito sulla base di quanto stabilito al successivo paragrafo 2.4.4.

2.4.4 Attività principale o oggetto sociale consistente nell'esercizio di un'attività agricola

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 2 del D.lgs. n. 99/2004 stabilisce che *“la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola”*.

Ciò posto, il requisito in questione è rispettato sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche in caso di iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri, o di possesso della partita IVA attiva in campo agricolo ATECO agricoltura 01 o di iscrizione in pubblici registri dai quali si evinca che l'attività agricola è l'attività principale.

2.5 POSSESSO E ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICA DI AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

L'art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015, dispone che la verifica e la validazione del requisito di agricoltore in attività rientrano nella competenza dell'Organismo di coordinamento, il quale può delegare talune attività agli Organismi pagatori.

Pertanto, la verifica della qualifica di “agricoltore in attività” è eseguita, ove possibile, in via informatica da AGEA sulla base dei dati informatizzati disponibili, utilizzando a tal fine sia i dati presenti nel SIAN sia quelli di competenza di altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici.

Nei soli casi residuali per i quali l'agricoltore non risulti “agricoltore in attività” a seguito della verifica informatica svolta da AGEA ed intenda provare detta qualifica, deve presentare all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell'agricoltore idonea documentazione attestante l'esistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.

La delega prevista dall'art. 1, comma 4, del DM 26 febbraio 2015 è limitata alla gestione della fattispecie appena indicata nonché al supporto operativo alla gestione dell'eventuale contenzioso con il richiedente la qualifica di “agricoltore in attività”.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'Organismo pagatore comunica ad AGEA, tramite specifiche funzioni informatiche, l'esistenza della qualifica di "agricoltore in attività" in capo all'interessato unitamente all'indicazione della specifica fattispecie in base alla quale è stata riconosciuta, al fine di rendere disponibile l'informazione a tutti gli Organismi pagatori per i rispettivi procedimenti amministrativi.

La qualifica di agricoltore attivo deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda relativa ad uno qualunque dei regimi indicati ai precedenti paragrafi **1.** e **2.** e mantenuta per tutto il periodo di programmazione nel caso di impegni pluriennali.

La mancanza della qualifica di agricoltore in attività al momento della presentazione di una domanda non è sanata dall'eventuale positivo accertamento eseguito successivamente ai fini della presentazione di una domanda relativa ad altro regime di aiuto.

Per "momento di presentazione della domanda" si intende quello in cui l'agricoltore esegue tale adempimento e non la data ultima di presentazione della domanda.

In caso di decesso dell'agricoltore o cessazione dell'attività agricola successiva alla presentazione della domanda di aiuto, ricorrendo i presupposti previsti per ciascun regime di aiuto, il pagamento è eseguito in favore dell'avente causa anche qualora lo stesso non sia in possesso della qualifica di agricoltore in attività.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

R. Lolli